

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1262

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BORRUSO, BIANCO, ANIASI, SAPIENZA,  
CAVICCHIOLI e SANFILIPPO**

*(V. Stampato Camera n. 2688)*

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 luglio 1988*

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali  
quotidiani per accedere a contributi

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.